

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 875

Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla
Grande guerra

21/04/2024 - 06:30

Indice

1. DDL S. 875 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 875	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024	15
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024	23
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/02/2024	31
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024	32
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024	36
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024	39
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024	43
1.4. Trattazione in consultiva	55
1.4.1. Sedute	56
1.4.2. Resoconti sommari	57
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	58
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	59
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	61
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024	62
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024	68

1. DDL S. 875 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 875

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 875

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TUBETTI , MALAN , AMBROGIO , AMIDEI , ANCOROTTI , BALBONI , BARCAIUOLO , BERRINO , BUCALO , CALANDRINI , CAMPIONE , CASTELLI , COSENZA , DE CARLO , DE PRIAMO , DELLA PORTA , FALLUCCHI , FAROLFI , GELMETTI , GUIDI , IANNONE , LEONARDI , LIRIS , LISEI , MAFFONI , MANCINI , MARCHESCHI , MATERA , MELCHIORRE , MENIA , MENNUNI , MIELI , NASTRI , NOCCO , ORSOMARSO , PELLEGRINO , PETRENGA , PETRUCCI , POGLIESE , RAPANI , RASTRELLI , ROSA , RUSSO , SALLEMI , SALVITTI , SATTA , SISLER , SCURRIA , SIGISMONDI , SILVESTRONI , SPERANZON , SPINELLI , TERZI DI SANT'AGATA , ZAFFINI , ZEDDA e ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2023

Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si pone la finalità di valorizzare il patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo, in quanto territorio legato alla Prima guerra mondiale.

Si tratta di un riconoscimento simbolico, a imperitura memoria, del sacrificio di tutte le famiglie italiane coinvolte, direttamente o indirettamente, nel conflitto. Un riconoscimento a tutti quei figli che mai hanno conosciuto i propri padri, caduti tra le trincee sul Carso nella Grande guerra. Un riconoscimento alle madri d'Italia, identificate in Maria Bergamas, che, travolte dalla storia, si sono trovate a sostituire gli uomini, caricando sulle proprie spalle il peso, morale e non, di crescere orfani di padri « dispersi » in territori, per l'epoca, lontani e sconosciuti. Un riconoscimento alla memoria storica delle famiglie che, in quelle trincee, hanno posto le basi dell'Italia odierna; memoria che, per le vicissitudini del '900, è talvolta andata persa per la tradizione solamente orale. Un riconoscimento che si intende onorare tramite l'identificazione, sia come simboli dell'unità nazionale, sia come luoghi di memoria per le Nazioni d'Europa, per stimolare anche la riflessione sul passato comune dei popoli europei.

Tale riconoscimento, inoltre, intende produrre anche effetti di carattere pratico: il testo normativo invita alla tutela e alla promozione dei suddetti siti, alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico a essi legato, nonché all'istituzione del Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra, con funzioni di archivio e centro studi.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 inserisce il provvedimento nel contesto delle attività di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e ne indica le finalità, individuate nella tutela e nella promozione della valorizzazione e della conoscenza del patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo, in quanto legato alla Prima guerra mondiale.

L'articolo 2 attribuisce al patrimonio storico di cui all'articolo 1 il valore di unità nazionale e di

memoria per le Nazioni d'Europa.

L'articolo 3 istituisce il Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra, con sede a Fogliano Redipuglia, individuandone i compiti.

L'articolo 4 istituisce il premio « Maria Bergamas », in memoria della cittadina del comune di Gradisca d'Isonzo, madre di un giovane soldato caduto sul fronte, incaricata della scelta della salma posta all'interno della tomba del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, si provvede a nominare, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare i lavori di ricerca presentati e definire l'importo del premio. Inoltre, il Ministro dell'istruzione e del merito impartisce le direttive affinché le scuole, pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla Prima guerra mondiale.

L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria per la costituzione del Centro di documentazione nazionale sulla Prima guerra mondiale per le attività da esso svolte e per l'importo in denaro del premio di cui all'articolo 4.

L'articolo 6, infine, dispone l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e dei popoli europei vittime della Grande guerra, la presente legge attribuisce valore di unità nazionale e di luogo della memoria per le Nazioni d'Europa al patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso, comprendente i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo.

2. Per « patrimonio storico » di cui al comma 1 si intendono i beni mobili, immobili e i siti geografici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 2.

(Riconoscimenti simbolici dei siti legati alla Grande guerra sul territorio del Carso e promozione di una rete internazionale di siti connessi al periodo storico della grande guerra)

1. Ai beni mobili, immobili e ai siti geografici compresi nel patrimonio storico di cui all'articolo 1, nel rispetto delle procedure disposte dall'articolo 3, comma 3, lettera d), è attribuito il valore di simbolo dell'unità nazionale e sacro alla Patria. Ai medesimi è, altresì, attribuito il valore di luogo della memoria per le Nazioni d'Europa.

2. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 marzo 2001, n. 78, promuove con gli altri Stati interessati l'istituzione della « Rete internazionale di beni mobili, immobili e siti geografici, connessi al periodo storico della Prima guerra mondiale ».

Art. 3.

(Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra, di seguito denominato « Centro ».

2. Il Centro ha la propria sede nel comune di Fogliano Redipuglia.

3. Il Centro, anche avvalendosi delle collaborazioni di soggetti pubblici e privati, svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, conserva e aggiorna uno o più registri, contenenti le informazioni, raccolte

- autonomamente o a esso pervenute, relative al patrimonio storico di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) digitalizza e rende consultabili telematicamente sul sito del Centro i registri di cui alla lettera a);
- c) coordina le ricerche delle famiglie dei caduti sul fronte carsico, al fine di facilitare le funzioni dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, istituito presso il Ministero della difesa;
- d) riconosce il valore di unità nazionale ed europea al patrimonio storico di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, proposto da uno dei comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche mediante l'iscrizione « Simbolo di unità nazionale e sacro alla Patria » e « Luogo di memoria per le Nazioni d'Europa ». L'apposizione dell'iscrizione di cui al primo periodo non deve compromettere l'integrità e l'estetica del bene;
- e) promuove ricerche di natura accademica sul tema, a livello nazionale e internazionale;
- f) sviluppa rapporti internazionali con enti, pubblici o privati, aventi sede al di fuori del territorio italiano e con finalità simili o uguali alle proprie.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

Art. 4.

(Iniziativa per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico dei luoghi insistenti sul territorio del Carso e legati alla Prima guerra mondiale e istituzione del premio « Maria Bergamas »)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito impartisce le opportune direttive affinché le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alla Prima guerra mondiale.
2. È istituito il « Premio nazionale Maria Bergamas », da attribuire annualmente allo studente di scuola secondaria di secondo grado che si sia distinto per la realizzazione di un lavoro di ricerca sul tema « *Il Carso della Grande guerra come simbolo dell'unità nazionale ed europea* », anche ai fini dei compiti svolti dal Centro di cui all'articolo 3.
3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a nominare, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare i lavori presentati e definire l'importo in denaro del premio di cui al comma 2. Ai componenti della commissione non spetta alcuna indennità, compenso o rimborso di spese.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, valutato in due milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver richiamato i pareri espressi sul nuovo testo del disegno di legge in titolo dalle Commissioni Affari costituzionali (non ostativo), Politiche dell'Unione europea (non ostativo con osservazione), Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (entrambi favorevoli), avverte che, nella giornata di ieri, si è espressa anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per ottemperare a tali condizioni, comunica che il relatore Paganella ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 8.100 (pubblicati in allegato). Informa indi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende rendere il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 e G/562 NT/2/7, nonché tutti gli emendamenti presentati al nuovo testo sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/562 NT/1/7, a condizione che sia riformulato, e G/562 NT/2/7. Con riferimento alle proposte emendative, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.1 e 2.1, a condizione che gli stessi siano riformulati, nonché sugli emendamenti 3.6, 4.1 e 4.4. Il parere è contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli a sua firma con riferimento ai quali invita la Commissione ad accoglierli.

La senatrice [COSENZA](#) (FdI) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal relatore in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ accoglie gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 (testo 2) e G/562 NT/2/7 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Sui restanti emendamenti si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie

l'emendamento 1.10.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) e la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) riformulano, rispettivamente, l'emendamento 1.1 e 2.1 in testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo gli inviti rivolti dal relatore e dal Governo.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), respinge l'emendamento 2.2, accoglie l'emendamento 2.10, respinge gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e accoglie l'emendamento 2.100.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e approva gli emendamenti 3.6 e 3.100.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie altresì l'emendamento 4.1, respinge l'emendamento 4.2, accoglie l'emendamento 4.100, respinge l'emendamento 4.3 e accoglie l'emendamento 4.4.

Sono indi posti ai voti l'emendamento 5.100, che la Commissione accoglie, e, con successiva votazione, l'emendamento 5.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 6.100, 7.100 e 8.100.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ rivolge un sentito ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione per essere giunti alla definizione di un testo di estremo rilievo per il Paese, frutto della proficua collaborazione fra forze di maggioranza e di opposizione. Coglie peraltro l'occasione per rivolgere un ringraziamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione e ai propri Uffici per aver assicurato un efficace supporto all'esame parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge a sua volta un sentito ringraziamento al Ministro, oltre che per l'odierna presenza, per il fattivo sostegno assicurato durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a commemorare le vittime italiane della Grande guerra, valorizzando il patrimonio storico nazionale ad essa legato, inteso come il complesso di beni mobili, immobili e siti geografici individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 78 del 2001, conservato presso i comuni dell'area del Carso. Quest'ultimi sono da considerarsi territorialmente connessi alle vicende legate al Primo conflitto mondiale e tra di essi si annoverano i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo.

Al fine di realizzare gli obiettivi, si prevede di istituire un Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra ed organizzare una serie di iniziative dal forte carattere simbolico atte a riconoscere non solo il valore storico dei beni predetti, ma anche di enfatizzarne il ruolo di luoghi simbolo dell'Unità nazionale italiana ed espressione della comune memoria storica europea. A tal fine, i Ministeri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale inaugureranno una stretta collaborazione volta alla realizzazione di una "Rete internazionale di beni mobili, immobili e siti geografici, connessi al periodo storico della Prima guerra mondiale", di concerto con gli altri Stati membri interessati.

Il Centro, sito nel comune di Fogliano Redipuglia, si avvarrà del supporto di enti pubblici e privati per espletare una serie di operazioni volte alla raccolta, catalogazione e conseguente digitalizzazione di tutte le informazioni che consentiranno di salvaguardare la memoria delle vittime della Grande guerra, garantendone un'agevole consultazione alla più ampia platea di interessati possibili. Il Centro si occuperà inoltre di promuovere progetti di ricerca accademica sul tema, con il coinvolgimento di enti ed atenei italiani ed esteri, e di marcare i siti di interesse maggior interesse storico mediante l'apposizione di iscrizioni commemorative, senza comprometterne integrità ed estetica.

Tra le principali iniziative previste, concernenti prevalentemente la promozione, da parte del Ministro

dell'istruzione e del merito, di attività didattiche di approfondimento storico presso gli istituti scolastici, pubblici e privati, vi è l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" che verrà attribuito, su base annuale, allo studente di scuola secondaria di secondo grado distintosi per la realizzazione di un lavoro di ricerca sul tema "Il Carso della Grande guerra come simbolo dell'unità nazionale ed europea" e per la cui valutazione sarà istituita un'apposita commissione, di comune accordo tra i Ministri della cultura e dell'istruzione e del merito, che si occuperà di esaminare gli elaborati presentati e determinare l'importo in denaro del premio da assegnare ai vincitori. Per il finanziamento delle opere ed iniziative, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore **MARTI** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, precisando innanzitutto che esso si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogo. Il pedagogo è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. In tali ambiti il pedagogo svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce che per l'esercizio della professione di pedagogo è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509 del 1999 sull'autonomia didattica degli atenei.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri.

Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio della professione di pedagogo.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale (classe di laurea L19) ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Ordine sono individuate l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente il Presidente dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale sul provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice **BUCALO** (FdI) richiama l'importante contributo fornito dai soggetti che sono intervenuti in audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale occasione, è emerso, con chiarezza, come l'attuale sistema basato sui *test* per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia sia del tutto fallimentare, poiché inidoneo a

premiare il merito. Si pone pertanto a suo avviso l'esigenza di individuare una soluzione alternativa, fermo restando che la propria parte politica ritiene che debba essere confermata la previsione di un numero programmato per l'accesso ai predetti corsi di laurea.

In proposito, auspica che sia accolta la soluzione presente nel disegno di legge n. 915, a sua prima firma, che prevede un accesso senza limitazioni al primo semestre dei corsi di laurea, al termine del quale si svolge una prova nazionale. In tale semestre sono previste materie di insegnamento propedeutiche che consentono di ottenere crediti formativi utili per i corsi di laurea in biotecnologie e in scienze motorie o sportive qualora lo studente non risulti in una posizione utile nella graduatoria per il proseguimento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia. In tal modo si evita allo studente di perdere un anno accademico.

Nell'ambito delle audizioni, è altresì emersa l'importanza della curvatura biomedica dei licei, che ritiene debba destare l'attenzione della Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la Presidenza per aver favorito lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, che ha consentito di acquisire l'orientamento del settore universitario, degli studenti, nonché dei medici. Dal contributo offerto in tale sede, emergono a suo avviso alcuni punti fermi. Innanzitutto il *test* previsto ai sensi della normativa vigente è ritenuto non equo sotto il profilo sia dei contenuti sia della modalità con cui viene somministrato. Fermo restando che non è possibile individuare un meccanismo di selezione "perfetto", fa presente che occorre quanto meno ricercare una soluzione che risulti accettabile da un punto di vista sociale e che sia, *in primis*, trasparente. Inoltre, occorre riconoscere il diritto degli studenti ad avvalersi di una formazione gratuita, in capo allo Stato, per l'accesso ai predetti corsi.

Nel concordare con l'opportunità che sia mantenuto il numero programmato, anche alla luce della propria esperienza personale e dell'esigenza di rispettare un determinato rapporto fra studenti e docenti, avverte che altrimenti sussiste il rischio di un collasso del sistema universitario e di una formazione di personale medico eccedente rispetto al fabbisogno, che finirebbe con alimentare esigenze di Paesi esteri, con conseguente dispendio di risorse pubbliche. Il numero programmato, prosegue l'oratore, deve essere definito al fine di assicurare un equilibrio fra il fabbisogno di personale medico, definito dal Ministero della salute, e l'effettiva capacità formativa degli atenei.

Conclusivamente auspica che nel prosieguo della discussione si giunga ad identificare un testo che risponda alle caratteristiche appena richiamate.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per le competenti riflessioni avanzate dal senatore Crisanti, concorda che il ciclo di audizioni ha consentito di arricchire in modo significativo la fase istruttoria dei provvedimenti in titolo. Dopo aver auspicato che si giunga alla definizione di un testo che valorizzi i contributi emersi in tale sede e i suggerimenti provenienti, in modo trasversale, dai Gruppi, preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Nell'invitare il relatore ad intervenire in sede di replica agli auditi, informa che il Ministro dell'università e della ricerca si è reso disponibile a svolgere il proprio intervento di replica nella seduta che sarà convocata nella mattinata di mercoledì 7 febbraio.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nel richiamare il rilievo del tema affrontato dai provvedimenti in titolo, conviene che sia necessario il superamento dell'attuale sistema di accesso ai corsi di laurea, tenuto conto che i *test* di ingresso sono avvertiti, in modo generalizzato, come sostanzialmente ingiusti. Nel concordare che sia necessario mantenere il numero programmato, di cui auspica un aggiornamento con cadenza annuale da parte dei Ministeri competenti, segnala l'importanza di promuovere i licei con curvatura biomedica, in cui vengono previste materie che avvicinano i giovani al settore della medicina.

Avviandosi a concludere, ritiene opportuno che si giunga all'individuazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che definisca una disciplina su cui possano convergere i Gruppi.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibile l'indicazione del relatore circa l'esigenza di pervenire ad un testo unificato, in luogo di individuare un testo base a cui riferire gli emendamenti, su cui si registri un'ampia convergenza delle forze politiche. A tal fine occorre far tesoro dei suggerimenti

avanzati nel corso delle audizioni, nonché delle migliori soluzioni già contemplate nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, ritiene che sia irrinunciabile la previsione di una delega nei confronti del Governo diretta al riordino del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Conclusivamente, propone l'istituzione di un Comitato ristretto, che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire eventuali proposte emendative.

Ha la parola il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), il quale concorda con il percorso delineato dal relatore e dal Presidente, dichiarandosi disponibile ad offrire un contributo, anche in ragione della propria competenza professionale, partecipando al Comitato ristretto.

Anche i senatori [Carmela BUCALO](#) (FdI), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [Giusy VERSACE](#) (Misto-Az-RE) e [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) dichiarano la disponibilità a prendere parte ai lavori del richiamato Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, invita i Gruppi che non hanno ancora provveduto a designare un loro rappresentante in seno al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo schema di decreto legislativo, essendo privo dei pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, è stato assegnato con riserva dalla Presidenza del Senato. Poiché a tutt'oggi i predetti pareri non sono stati ancora trasmessi, la Commissione non è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [562 NT](#)

G/562 NT/1/7 (testo 2)

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562NT).

in considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio italiano presente sul territorio nazionale costituito da siti di interesse paesaggistico e da immobili di interesse artistico e storico applicando il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all'ambiente, alla mobilità, al sport e alla formazione, attraverso anche il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell'intento di contribuire al rilancio dei Comuni nelle aree interne del Paese con azioni mirate e strutturate a livello nazionale;

tenuto conto:

che l'obiettivo dei cammini è quello di riscoperta dei territori dei comuni e di borghi italiani e di creare

un *unicum* culturale-economico-artistico-paesaggistico attrattivo per le persone, evitando l'insediamento di costruzioni ed attività economiche impattanti non idonee allo scopo e che possono deturparlo e frantumarlo;

che è prioritario dare spazio a diverse forme di turismo sostenibile e ad attività sociali e culturali, intendendo la valorizzazione quale azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a prevedere una pianificazione nazionale programmata delle aree sulle quali realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare il valore e l'unicità dei territori di maggior pregio naturale ed artistico ed evitare scelte slegate da una visione progettuale unitaria del territorio italiano;

a far sì che nei territori dove insistono i cammini di cui alla presente legge sia vietata la realizzazione o l'implementazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale.»».

2.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.";

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

Art. 5

5.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 6

6.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 7

7.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 8

8.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo."

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e della Commissione bilancio (parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

La relatrice RANDO (PD-IDP) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, che peraltro assorbe anche l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/805/1/7.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/805/1/7, motivandolo sulla base degli avvisi negativi formulati dai competenti Uffici del Ministero della cultura, dicastero competente alla trattazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, che impegna l'Esecutivo ad una semplice valutazione di opportunità sul reperimento di ulteriori risorse in favore di festival internazionali e altre manifestazioni di pregio, anche incrementando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'atto si pone inoltre in linea con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione nella sua attività. Domanda quindi se sia possibile per il Governo proporre eventuali riformulazioni, al fine di avviare una riflessione politica sul punto.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che, nell'attuale fase procedurale, appare difficile domandare al Governo lo studio di eventuali proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame del provvedimento. Ciò anche tenuto conto che il Governo è rappresentato oggi dal Ministro del turismo che, a titolo di cortesia, ha accolto l'invito della Presidenza ad assicurare la propria presenza per favorire la conclusione del provvedimento d'iniziativa del Partito Democratico, che investe una materia di competenza del Ministro della cultura al quale dovrebbe essere rivolta la richiesta di riformulazione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), firmatario dell'ordine del giorno, si pone del pari criticamente sul parere espresso dalla rappresentante del Governo, osservando che l'atto di indirizzo si propone, oltre che di reperire risorse in favore del FUS, anche di premiare i festival di importanza nazionale, garantendo al contempo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche con criteri di trasparenza ed eguaglianza.

Sottolinea, da ultimo, la contraddittorietà della politica del Governo, che in passato si era, invece, pronunciato favorevolmente su analoghi atti di indirizzo presentati dalle forze politiche di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/805/1/7.

La Commissione conviene.

La relatrice [RANDO](#) (PD-IDP) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si associa il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.3, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 e di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 che evita di porre gli oneri del provvedimento a carico del FUS.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Il [PRESIDENTE](#) rende quindi noto che la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 resta preclusa in quanto l'emendamento 1.100, poc'anzi approvato, risulta sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Avverte indi che l'emendamento appena accolto, diretto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.4 e non ostativo sui restanti emendamenti).

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra brevemente l'emendamento 4.4/5a Commissione (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alle votazioni sugli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.4/5a Commissione.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni relative agli articoli 1, 2, 3 e sul conferimento del mandato al relatore.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3

del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice D'Elia ha presentato l'emendamento 1.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Propone da ultimo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.1000 per venerdì 9 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di *canyoning* e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del 1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di *canyoning*, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-*bis*, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.

I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida *canyoning*. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-ter della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo con osservazione formulato dalla Commissione affari costituzionali. Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale ed aver contestualmente rilevato che non vi sono iscritti a parlare, rinvia quindi il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo sul testo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **MALPEZZI (PD-IDP)**, invitando la Commissione a valutare l'opportunità di audire la scrittrice Ilaria Tuti, autrice di numerosi e premiati romanzi storici che hanno fornito spunto per la realizzazione di numerosi programmi televisivi e dai quali emerge il fondamentale ruolo svolto dalle donne durante il primo conflitto mondiale per garantire i rifornimenti ai soldati impegnati al fronte.

Il relatore **MARCHESCHI (FdI)**, nel precisare che il provvedimento riguarda soprattutto il ruolo svolto dagli enti competenti alla valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande guerra, preso atto della richiesta, si pronuncia favorevolmente all'avvio di un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per la giornata di domani, alle

ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che la relatrice Bucalo ha presentato un nuovo emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto ad ottemperare ad una delle osservazioni contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Rende inoltre noto che il senatore Verducci ha trasformato l'emendamento 7.1 nell'ordine del giorno n. G/597/2/7 (pubblicato in allegato).

Dopo aver informato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere sul disegno di legge in titolo, fa da ultimo presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, dunque, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazione, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. La Commissione non può pertanto procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiti al provvedimento in titolo, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, la Presidenza del Senato non ha potuto sciogliere la riserva con la quale il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede consultiva e la Commissione non ne può quindi concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di ieri è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge

n. 568 (Promozione e tutela della danza).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 4

4.4/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 4.4, dopo le parole: «in materia di cammini,» aggiungere le seguenti: «che operano esclusivamente a titolo gratuito».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.1000

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

3) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle

studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

1.16 (testo 2)

[D'Elia](#), [Sensi](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," *inserire le seguenti*: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

"3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

G/597/2/7

[Nicita](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»";

premesso che:

l'articolo 7 dispone che la Società concessionaria del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica;

rilevato che sussistono ulteriori iniziative di carattere culturale meritorie di attenzione da parte della Società concessionaria del Servizio pubblico e, più in generale, di sostegno da parte dello Stato;

ritenuto che fra tali attività meritorie vi siano, fra l'altro, quelle poste in essere dalla Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, che opera nel campo degli audiovisivi e

della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vista sociale;

rilevato che l'articolo 27, comma 3, lettera *d*), sostiene le attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, mediante l'attribuzione a tali enti di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,

impegna il Governo:

- a sostenere l'attività della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;

- a valutare, a tal fine, l'opportunità di promuovere un intervento normativo che consenta alla stessa di poter beneficiare di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, analogamente a quanto è previsto per gli altri soggetti, operanti nel settore, richiamati in premessa.

Art. 6

6.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LETIZIA CIRRI, ESPERTA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568
(PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA) E AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PRO
LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA E DEL GENERALE DIEGO PAULET, CAPO DELL'UFFICIO
PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA DEL MINISTERO
DELLA DIFESA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 875 (PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO
DEL CARSO LEGATO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE)*

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì 16 febbraio, sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, e che è pervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio, non ostativo, mentre non sono ancora giunti i pareri della Commissione giustizia, della Commissione affari esteri e difesa e della Commissione politiche dell'Unione europea. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame, in sede redigente, del disegno di legge in titolo lo scorso 8 febbraio, con votazione unanime. Dopo aver fatto presente che la relatrice Rando non è presente per concomitanti impegni istituzionali, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate o l'avvenuto decorso del relativo termine, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 1º marzo, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso è volto a consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 2 inserisce novelle al decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie e l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto farsi carico di dedicare maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale, tenuto conto che in alcune disposizioni si fa riferimento alle Olimpiadi e non, come sarebbe opportuno, ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici. Al riguardo, chiede al relatore di farsi carico, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione, di tali esigenze e, nello specifico, di favorire il coinvolgimento del Ministro per le disabilità nell'ambito della *governance* che presiede agli interventi per il completamento delle opere infrastrutturali.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 875*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. [875](#) (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge n. [1010](#) (Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana») è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta della senatrice D'Elia. Avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è pertanto integrato con l'esame, in sede consultiva, di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [788](#), [Petizione](#), n. [468](#)

G/788/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

premessi che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;

considerato che:

com'è ampiamente noto, insistenti anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di irrocervo giuridico, non riuscendo, *in primis*, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;

più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

valutato altresì che:

i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogo è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;

ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe - in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature - essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche e educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Versace, Gelmini](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi," con le seguenti: "e penitenziario".

1.2

[Paganella](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "orientamento scolastico e professionale," inserire le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica,".

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nei servizi socio-sanitari" con le seguenti: "nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

3.2

[Versace](#), [Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per questi ultimi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3";

2) al terzo periodo, sopprimere le parole: "per quest'ultimo", "rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio", "e dell'inserimento o del reinserimento sociale", nonché le parole: "assistenziali e sociali";

b) al comma 2, sopprimere le parole: "per quest'ultimo" e dopo le parole: "aspetti educativi" inserire le seguenti: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3".

Art. 4

4.1

[Paganella](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le seguenti: "di cui".

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".

Art. 11

11.1

[Paganella](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), nel quale dichiara di aver tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla senatrice Versace nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere appena illustrata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere, ritenendo condivisibili le osservazioni in essa recate. Tiene tuttavia a precisare che il giudizio favorevole non si estende invece al complesso del provvedimento, che investe aspetti ulteriori rispetto a quelli che competono alla 7ª Commissione, che saranno vagliati dalla commissione di merito.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i propri suggerimenti, dichiara il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 12 articoli e reca l'istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana". Il provvedimento, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad assicurare il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana. È prevista l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore si sofferma sulla composizione del comitato di selezione delle candidature, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, è stabilito che il comitato sia presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e ne facciano parte anche rappresentanti di altri ministeri, fra cui quello dell'istruzione e del merito (oltre a quelli, di agricoltura e sovranità alimentare, imprese e Made in Italy).

Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO dichiara di concordare con la proposta del presidente relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del presidente relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1 e 3.2 della senatrice Versace.

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Non è invece ancora giunto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Dopo che il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ha dato per illustrato l'ordine del giorno n. 1 a sua firma, la senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di un intervento normativo finalizzato a delimitare in modo puntuale i compiti e le funzioni spettanti al pedagogo, con particolare riferimento alle attività in ambito sanitario, riservate ad altre figure professionali. Analogo intervento normativo è peraltro a suo avviso auspicabile con riferimento alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e, a tal fine, richiama l'emendamento 3.2, a sua firma.

L'emendamento 1.2, nonché i restanti emendamenti presentati agli articoli 3, 4 e 11 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della circostanza che i lavori dell'Aula riprenderanno alle ore 15, propone di anticipare al termine della presente seduta plenaria la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocata per le ore 15.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che nell'ambito degli interventi di completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 occorre tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità;
- b) valuti altresì, in tale ottica e per ragioni di uniformità, l'opportunità dell'utilizzo, ovunque ricorra il riferimento alle "Olimpiadi" della formula "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina".

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola al relatore.

Facendo propria la richiesta del relatore [MARCHESCHI](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 2 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che dispone l'erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2 milioni di euro, al fine di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal festival annuale «Reggio Calabria Film Fest» e al contempo creare nuove opportunità culturali e turistiche legate alla manifestazione.

Passa, quindi, a dare conto dell'articolo 2, il quale provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ricorda che, dall'inizio della legislatura, la Commissione ha esaminato

provvedimenti volti ad attribuire specifici finanziamenti a singoli festival o istituti culturali. Osserva che tali provvedimenti presentavano la caratteristica di riproporre disegni di legge della precedente legislatura, sui quali si era registrato il consenso della maggior parte delle forze politiche e che non erano giunti ad approvazione per via della conclusione anticipata della legislatura.

Nell'evidenziare, per contro, che il disegno di legge in esame, diretto a concedere un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest, è di nuova formulazione, esprime preoccupazione per la scelta metodologica di assegnare finanziamenti a singoli eventi o soggetti senza aver definito imparziali criteri di attribuzione delle risorse, con il conseguente rischio di generare discriminazioni nel settore culturale.

Il [PRESIDENTE](#), in replica alla considerazione del senatore Pirondini, ricorda che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un accordo di fatto intervenuto tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura.

Alla luce dell'intervento del senatore Pirondini, nonché di altre analoghe considerazioni svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti, propone di riconsiderare le motivazioni del suddetto accordo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di pervenire ad una posizione, condivisa da tutte le parti politiche, su quali debbano essere i nuovi criteri per la conduzione dell'esame dei disegni di legge in sede di Commissione.

Concorda la Commissione.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) rileva criticamente che il disegno di legge in titolo può essere qualificato come legge-provvedimento, presentando i contenuti tipici di un atto amministrativo. Pone, quindi, in evidenza che le cosiddette leggi-provvedimento, sulle quali anche la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più di una occasione, non rispondono ai canoni della buona tecnica legislativa, che individua nella legge l'atto di carattere generale ed astratto, inteso a fissare una griglia di criteri sulla base dei quali le strutture amministrative sono tenute ad erogare contributi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame ha il merito di creare nuove opportunità culturali e turistiche in connessione con lo svolgimento del festival annuale «Reggio Calabria Film Fest», ribadisce, pertanto, il suo dissenso rispetto al protrarsi di un metodo legislativo che, sconfinando nelle competenze riservate all'Esecutivo, comporta una lesione della divisione dei poteri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (FdI) per l'illustrazione dell'emendamento 4.100 (testo 2). Fa presente che la proposta emendativa è diretta a sostituire l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, con un Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, che viene pertanto ad aggiungersi al già previsto Elenco nazionale delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche. Dà, quindi, conto delle consequenziali modificazioni che si rende necessario apportare al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ([n. 138](#))

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, chiede che nello schema di parere si dia conto dell'esigenza che, ai fini dell'ammissione al contributo, sia applicato un criterio uniforme e pertinente alla funzione storica della Tabella, che tenga conto della specificità del profilo dei soggetti ammessi al contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996. Nel chiedere, in particolare, un chiarimento in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni culturali, sottolinea che, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento, occorre un intervento del Ministero al fine di incrementare lo stanziamento complessivo, nella prospettiva di garantire un maggiore equilibrio all'interno della Tabella.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), tenuto conto dei suggerimenti della senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si rimette alla Commissione sullo schema di parere appena illustrato, precisando di non aver avuto modo di interloquire con il Dicastero competente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal Presidente relatore, che ringrazia per aver dato seguito alle richieste avanzate dalla propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del presidente relatore è posto ai voti ed approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell'Aula, auspicando che il Comitato ristretto, incaricato di redigere il testo unificato dei disegni di legge nn. [915](#) e connessi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, convocato per le ore 19,30 di oggi, possa concludere la propria attività. In tal caso, sarà possibile dar conto del testo unificato nel corso della presente seduta.

Segue un dibattito incidentale cui prendono parte la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, pur non manifestando contrarietà alla proposta di sospendere la seduta, non ravvede esigenze di celerità tali da imporre l'adozione di un testo unificato in data odierna, e il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene invece opportuno che la Commissione, se ce ne saranno le condizioni, adotti un testo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone indi la sospensione della seduta sino al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,50.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà luogo, anche al fine di consentire ai componenti dello stesso di poter esaminare compiutamente la proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi, trasmessa per le vie brevi nel corso del pomeriggio. Il Comitato ristretto è nuovamente convocato per domani mercoledì 27 marzo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione della nuova convocazione del Comitato ristretto, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire i criteri adottati nell'individuazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla tabella in esame, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 4

4.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1: sostituire le parole: «Albo nazionale delle associazioni» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni»; sopprimere le seguenti parole: "di seguito denominato «Albo nazionale»,"; e dopo le parole: «nonché l'elenco» inserire le seguenti: «nazionale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «dell'Albo nazionale e dell'elenco» con le seguenti: «degli Elenchi»;*
- c. *al comma 3:*
 1. *alla lettera a), dopo le parole: «nell'elenco» inserire le seguenti: «nazionale delle manifestazioni»;*
 2. *alle lettere b) e c), sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- a. *al comma 4, sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- b. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8»;*
- c. *sostituire la rubrica con la seguente: «Elenchi nazionali».*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'Albo nazionale o all'elenco» con le seguenti: «agli Elenchi».

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - *Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»*
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. all'articolo 2, comma 2:

- 1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
- 2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

43ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 12,30.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.

Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.

La sottosegretaria SAVINO, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione

residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto).

E' necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Misiani, a cui si associa la senatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.

Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2."

La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII

legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". La Commissione approva.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del "Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra", con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.

All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.

Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini *standard*, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati

In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.

La sottosegretaria SAVINO richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

229ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle esigenze rappresentate dai componenti della Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto PNRR-*quater*), al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024, nella giornata di lunedì 22 aprile.

Informa, quindi, che, alla luce di tale ridefinizione dei lavori, è a disposizione il nuovo calendario delle audizioni preliminari al DEF 2024.

In ordine all'esame del citato decreto-legge PNRR, che dovrebbe concludersi presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 aprile, se trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione bilancio in tempo utile, l'incardinamento e l'apertura della discussione generale potranno svolgersi in Commissione nella giornata di venerdì 19 aprile, alle ore 10.

Al riguardo, potrebbe prospettarsi la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 12. Potrebbero tenersi sedute lunedì pomeriggio alle ore 14,30 e martedì mattina alle ore 9,30.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per rappresentare l'esigenza di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti in relazione al decreto-legge PNRR, che verrà trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE fa presente che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione deve tenere conto comunque della prevista calendarizzazione del provvedimento.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) propone comunque di poter estendere, anche nella stessa giornata di lunedì, di alcune ore il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge al fine di tener conto delle esigenze di predisposizione degli stessi.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone quindi di profilare quale termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge PNRR, una volta trasmesso dalla Camera, la giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul provvedimento in esame vi è una questione pregiudiziale dovuta alla trattazione della materia nell'ambito della delega fiscale, che ingloba i contenuti trattati dal provvedimento. Ricorda quindi che il Governo sta lavorando ai profili di attuazione di tale delega, per cui evidenzia come, pur accogliendo il sollecito sul provvedimento, vi sia una questione che incide sull'ulteriore corso del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate domani, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.